



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE



## **Gridare contro il cane del vicino che abbaia è reato**

21 Ottobre 2018Redazione

***Condannato il condomino che di notte inveisce contro i cani dei vicini per farli smettere di abbaiare.***

Vuoi sapere come passare dalla ragione al torto e magari, invece di denunciare,

essere denunciato? Eccoti un esempio: non di fantasia, ma tratto da un recente caso giudiziario, scena peraltro tipica dei nostri condomini. Pomo della discordia, ancora una volta, l'abbaiare di un cane: ordinaria amministrazione per il suo padrone, abituato ormai ai guaiti, ma un insopportabile rumore per i vicini di casa. Partiamo allora proprio da qui: da un appartamento in condominio, da un cane che abbia di notte sul balcone e da un vicino di casa che non riesce a dormire. Dopo aver provato in tutti i modi a prendere sonno, il pover'uomo si sporge dalla finestra e grida ancor più forte dell'animale. Il suo bersaglio non è però la luna ma il padrone del quadrupede insonne. Uno scostumato, a suo modo di vedere, incapace di far star zitto il proprio cane e di tenerlo in casa. Quell'altro gli risponde per le rime e lui, di rimando, incalza i toni tanto da farsi sentire da tutto il vicinato. Magari spera che, così facendo, anche gli altri condomini gli siano solidali e possano testimoniare che, in quelle condizioni, non si può dormire. Ma il suo espediente finisce per rivoltarglisi contro. Viene infatti processato per gli schiamazzi provocati. In pratica, i vicini ammettono sì di aver sentito rumore, ma non per i guaiti del cane bensì per le sue imprecazioni. La beffa è che l'uomo viene condannato per disturbo alla quiete pubblica. Secondo infatti la Cassazione **[1]**, **gridare contro il cane del vicino che abbaia è reato**. Cerchiamo allora di capire com'è possibile che il gesto istintivo di chi non riesce a dormire e che, per far cessare i rumori, è costretto a gridare integra di per sé un reato.

Come noto, il reato di **disturbo alla quiete pubblica** scatta solo quando la molestia raggiunge numerose persone (o meglio "un numero indeterminato di persone"). Il che significa che se alzi lo stereo e disturbi il proprietario dell'appartamento di sotto e/o il dirimpettaio, commetti solo un illecito civile; in questo caso rischi solo un risarcimento del danno e una condanna con cui il giudice ti ordina di "non farlo più". Invece, se la musica viene sentita all'interno di tutto l'edificio o da chi abita nello stesso isolato, possono intervenire i carabinieri (d'ufficio o su segnalazione) e segnalarti alla Procura della Repubblica.

Succede lo stesso anche per l'**abbaiare del cane**. Se l'animale molesta due o tre famiglie, il suo padrone non subisce un procedimento penale. Ma se il molestato, a sua volta, per la collera e l'indignazione, sveglia il vicino sarà lui a passare un brutto momento. Non potrà evitare infatti una condanna per **disturbo della quiete pubblica**. Non conta che l'uomo sia stato esasperato dall'animale e che abbia agito in uno stato di provocazione, di rabbia e per tutelare un proprio diritto. Gli altri non c'entrano nulla con il suo sonno e hanno tutto il diritto a restarne fuori.

Ecco perché **chi grida contro un cane che abbaia** commette un reato quando il suo frastuono è “susceptibile di essere ascoltato da un numero indeterminato di persone”.

In pratica il confine tra il civile e il penale è il numero di soggetti molestati: quando è ampio (e quindi indeterminabile) scatta il reato; quando invece sono pochi e identificati c'è solo il risarcimento. Nel primo caso basta avere anche un solo testimone che confermi di aver sentito i rumori (non necessariamente tutte le vittime).

Sulla base di tali principi la Cassazione ha emesso il suo verdetto di condanna nei confronti di un uomo che aveva fischiato contro un cagnolino “cacciarone” per farlo smettere di abbaiare, e inveito contro i suoi padroni, urlando di notte i loro nomi, sollecitandoli a prendere provvedimenti.

Il risultato finale è stato invece quello di disturbare il vicinato e di essere condannato a una pesante ammenda. Chi urla e fa fracasso non sfugge, pertanto, alla sanzione penale anche se la sua è una reazione contro l'abbaiare infernale dei cani.

**[1]** Cass. sent. n. 47719/18.

© Riproduzione riservata - La Legge per Tutti Srl